

Accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990**PROGETTO DI INTEROPERABILITA' DEI SISTEMI CUP REGIONALI**

Tra

l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - AGENAS, c.f. 97113690586 (di seguito anche Agenzia o Agenas), con sede legale in Roma, Via Puglie n. 23, nella persona del Presidente del Consiglio di amministrazione _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia ed avente i poteri per il presente atto;

e

la Regione Campania (di seguito anche Regione), c.f. 80011990639 con sede in via Santa Lucia, 81-80132 Napoli, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, On. Vincenzo De Luca;

PREMESSE

VISTO l'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in base al quale «le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune» e ss.mm.ii;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il d.lgs. n. 82/2005, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. n. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di ripresa e resilienza (Regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario, al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante del Piano per la ripresa e resilienza

dell'Italia (di seguito, PNRR), notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO il d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e s.m.i., recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;

VISTI il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante *“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”*, nonché il D.M. (M.e.f.) 23 novembre 2021, che ne modifica la Tabella A;

VISTO il D.M. (M.e.f.) 11 ottobre 2021, recante *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”* e, in particolare, l'art. 3, comma 3, secondo cui *«con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le Regioni e Province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, in coerenza con l'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»*;

VISTA la direttiva operativa MDS-UMPNRR-4-08/03/2022, relativa alla ripartizione finanziaria degli interventi e sub-interventi di investimento e agli indirizzi per la gestione dei flussi finanziari ai soggetti attuatori;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 1° aprile 2022, con il quale gli interventi e i sub- interventi di investimento del PNRR a titolarità del Ministero e le relative risorse assegnate, di cui alla Tabella A allegata al d.m. (M.e.f.) 6 agosto 2021, così come modificata dal D.M. (M.e.f.) 23 novembre 2021, sono ripartiti analiticamente, attribuendo ad essi specifica sub-codifica, in conformità con le previsioni della Missione 6 del PNRR, come indicato nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del suddetto decreto;

VISTO l'Accordo ex art. 15 della l. n. 241/1990 stipulato in data 31 dicembre 2021 dal Ministero della salute, da Agenas e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD), per la realizzazione degli investimenti della Missione 6, Component 1, del PNRR, con relativo Piano Operativo, nel dettaglio, le singole linee di azione e la ripartizione delle attività tra i soggetti coinvolti, con definizione di un cronoprogramma e degli interventi da attivare per il raggiungimento dei target nazionali ed europei previsti, e che tra questi è incluso l'Intervento 1.2.2.5 *“Portale della Trasparenza”*;

CONSIDERATO che il progetto Portale della Trasparenza rientra nel sub-investimento *“M6C1 1.2.2*

Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)” finanziato per un importo pari a € 25.482.412,00;

VISTA la nota prot. 7858 del 12 agosto 2022 con la quale Agenas ha trasmesso al Ministero della Salute, Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del PNRR, i Piani Operativi Annuali (POA) dei sub-investimenti della Missione 6, Component 1, del PNRR, tra i quali quello afferente al Progetto Portale della Trasparenza;

CONSIDERATO che nel POA relativo al Progetto Portale della Trasparenza è prevista la stipula di convenzioni con le Regioni e Province autonome per favorire la partecipazione attiva all’implementazione del progetto e contribuire alla disponibilità tempestiva di dati, attività queste per le quali è stata stimata una spesa pari a € 7 (sette) milioni;

CONSIDERATI, altresì, i POA successivi con riferimento al sub-intervento di investimento 1.2.2.5 “Centrali Operative Territoriali (COT) Portale della Trasparenza”;

VISTA la deliberazione n. 451 del 19 novembre 2021 con la quale il Direttore Generale di Agenas ha costituito la Cabina di regia per il “Portale della Trasparenza”, composta da Agenas, Ministero della Salute, rappresentanti delle Regioni e altri stakeholder del panorama sanitario e della ricerca, con il compito di assicurare la conduzione e lo sviluppo del progetto stesso;

RILEVATA LA NECESSITA’, in attuazione degli atti sopra richiamati, di stipulare accordi con le Regioni e le Province autonome al fine di implementare il progetto nei termini sopra indicati, su tematiche relative a qualità, accesso ed efficienza dei servizi sanitari di diretto interesse per il cittadino, ferma restando l’assenza di corrispettività e di sinallagmaticità intrinseca nella figura degli accordi tra pubbliche amministrazioni;

VISTI i compiti e le funzioni attribuite ad Agenas dalla vigente legislazione, dallo Statuto e dagli atti sopra richiamati;

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e fungono da criterio interpretativo del medesimo.
2. L’oggetto e le modalità di attuazione e realizzazione del presente Accordo, nonché i compiti specifici di ciascuna Parte, sono disciplinate come segue.

Articolo 2

(Interesse pubblico comune alle Parti)

L'interesse pubblico comune alle parti consiste nella realizzazione del PNRR, Missione 6, Component 1, Sub- investimento 1.2.2.5 “Centrali Operative Territoriali (COT) Portale della Trasparenza”, e specificamente nella promozione, attraverso il Portale della Trasparenza, di soluzioni tecnologiche innovative per incentivare l'accessibilità e la fruibilità dell'informazione sanitaria e dei servizi di sanità digitale da parte dei cittadini.

Articolo 3

(Oggetto)

1. Con il presente Accordo le Parti si impegnano a collaborare per la sperimentazione di una nuova architettura di Interoperabilità con i sistemi di prenotazione regionali e di gestione delle agende, che favorisca l'acquisizione dei dati raccolti a supporto del sistema nazionale di monitoraggio e governo dei tempi di attesa nonché della pubblicazione trasparente delle informazioni verso i cittadini. In particolare, le Parti si impegnano a sperimentare sui propri sistemi CUP gli standard di interoperabilità definiti da Agenas.
2. Per il perseguimento del fine e dell'oggetto dell'Accordo, le Parti predisporranno un Piano di lavoro, secondo il format messo a disposizione da Agenas, e costituiranno un Tavolo di lavoro, per le aree tematiche di cui al comma 1, in composizione mista Agenas e Regione.

Articolo 4

(Impegni di Agenas)

1. Agenas si impegna a cooperare con Regione Campania per la pronta definizione del Piano di lavoro e per la costituzione del Tavolo di lavoro per la realizzazione di quanto individuato nell'art. 3 del presente Accordo;
2. Agenas si impegna a mettere a disposizione risorse ed ambienti informatici funzionali allo sviluppo del Piano di lavoro, individuerà i dati necessari alla costruzione di indicatori utili al governo e al monitoraggio dei tempi di attesa;
3. Agenas metterà a disposizione della Regione metodi e strumenti, quali il sistema informatico di interoperabilità del Portale per la raccolta dati allo scopo di favorire l'acquisizione dalla Regione di informazioni strutturate e standardizzate.

Articolo 5

(Impegni della Regione)

1. La Regione si impegna a cooperare con Agenas per la pronta definizione del Piano di lavoro e per la costituzione del Tavolo di lavoro.
2. La Regione si impegna a mettere a disposizione risorse ed ambienti informatici funzionali allo sviluppo del Piano di lavoro. In particolare, la regione si impegna a collaborare per l'adeguamento dei propri sistemi CUP agli standard di interoperabilità della piattaforma che Agenas metterà a disposizione al fine di inviare i dati necessari per il governo e il monitoraggio dei tempi di attesa.

Articolo 6

(Durata, proroga, revisione e recesso)

1. Il presente Accordo si perfeziona con la trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'Atto munito di firma digitale, ad opera della Parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
2. Il presente Accordo ha durata annuale a partire dalla sottoscrizione del presente atto.
3. Le Parti possono, a seguito di accordo scritto tra le stesse e per motivate esigenze di pubblico interesse, prorogare il termine conclusivo inizialmente stabilito o rinnovare il presente Accordo, richiamando nelle premesse l'Accordo stesso ed i risultati con esso raggiunti.
4. Qualora sopraggiungano nuovi motivi di interesse pubblico o nuove disposizioni normative, le Parti possono, ai fini della conservazione dell'atto e sempre in forma scritta, revisionare i contenuti oggettivi del presente Accordo per renderli conformi al mutato assetto.
5. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo, dandone preavviso scritto di almeno sessanta giorni all'altra Parte e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso.

Articolo 7

(Responsabilità delle Parti)

1. Le Parti garantiscono di essere in regola con gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e sicurezza dei lavoratori.
2. Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo.

3. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo.

Articolo 8

(Relazioni sull'attività. Monitoraggio)

1. Al fine di consentire ad Agenas le attività di supervisione degli interventi realizzati nonché il monitoraggio del regolare svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, la Regione invia all'indirizzo di posta certificata agenas@pec.agenas.it, con periodicità trimestrale, una relazione tecnica contenente la descrizione delle attività svolte, unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute e alla documentazione di supporto.

2. Il monitoraggio dell'attuazione del presente Accordo per AGENAS sarà assicurato da parte di Agenas per il tramite di una tecnostruttura designata con deliberazione del Direttore Generale di AGENAS, che dovrà procedere alla valutazione delle relazioni e delle rendicontazioni di cui al precedente comma anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9. La documentazione giustificativa dovrà essere immediatamente e puntualmente collegabile all'importo rendicontato in modo da rendere facilmente dimostrabile l'esistenza, la pertinenza e la ragionevolezza della voce di spesa. Si evidenzia, inoltre, che, ai fini della rendicontazione, tutti i giustificativi di spesa e di pagamento devono recare, sin dall'emissione, le seguenti indicazioni relative a: titolo del progetto; "Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU"; Codice Unico del Progetto.

Articolo 9

(Oneri e modalità di erogazione del ristoro delle spese)

1. Le attività oggetto del presente Accordo verranno realizzate con le risorse interne delle Parti contraenti, dotate di conoscenze e competenze specifiche nel settore di riferimento, salvo quanto stabilito dall'art. 10.

2. In particolare, Agenas, si impegna a rimborsare alla Regione Campania le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività svolte, nella misura massima di € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

3. Le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano come ristoro delle spese preventivate, sostenute e documentate e possono essere riferite solo

alle voci di spesa ammissibili nell'ambito degli accordi ex art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

4. La Regione si impegna, prima di dare avvio all'esecuzione dell'Accordo, a far pervenire il cronoprogramma delle azioni di sua pertinenza, conforme al Piano di lavoro condiviso con Agenas ai sensi dell'art. 3 che precede, e un preventivo delle spese eventualmente da sostenere per il loro svolgimento.

5. Agenas procederà a valutare la congruità delle spese nel rispetto della loro coerenza con le attività progettuali e degli importi massimi ammessi per ogni Regione, definiti da apposita delibera del Direttore Generale, e a comunicare il formale impegno all'erogazione delle somme a titolo di ristoro delle spese.

6. La Regione a valle della valutazione di congruità di Agenas di cui al comma che precede, avrà diritto al rimborso delle spese sostenute formulandone richiesta formale all'indirizzo di posta certificata agenas@pec.agenas.it, contenente altresì la relativa nota di debito.

Articolo 10

(Risorse umane per l'esecuzione delle attività)

1. Fermo restando quanto già indicato nell'articolo 3, per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo Agenas e la Regione Campania, nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro, di sicurezza, di previdenza e assistenza, possono avvalersi, oltre che del proprio personale in organico, di personale da assumere con rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato.
2. Le Parti si impegnano ad utilizzare, ogniqualvolta ciò sia possibile ai fini degli obiettivi del presente Accordo, strumenti telematici di lavoro.

Articolo 11

(Responsabili scientifici e referenti)

1. Agenas indica, quale coordinatore delle attività oggetto del presente Accordo, il dott. _____ che assicura il collegamento operativo con la Regione e quale referente per le attività da svolgere il dott. _____.
2. La Regione indica quale coordinatore e referente delle attività oggetto del presente Accordo il dott. _____.
3. I soggetti coordinatori di cui ai commi 1 e 2, al termine di ogni semestre, producono congiuntamente una sintetica relazione delle attività svolte.

Articolo 12

(Proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati dell'attività di collaborazione)

1. Agli effetti del presente Accordo, per “risultati” si intende ogni complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche, tangibili e intangibili, derivanti dalle attività svolte nell’ambito della collaborazione, che sono il presupposto per promuovere soluzioni tecnologiche e innovative per incentivare l’accessibilità e la fruibilità dell’informazione sanitaria e dei servizi di sanità digitale da parte dei cittadini. Dei relativi diritti di proprietà intellettuale dei risultati conseguiti sarà titolare esclusiva Agenas.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, sia in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti in esito al presente Accordo, sia in caso di redazione e pubblicazione di documenti relativi a detti risultati, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata dal presente Accordo.

Articolo 13

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. In fase di esecuzione dell’Accordo le Parti hanno l’obbligo di mantenere e far mantenere, ai propri dipendenti e collaboratori, riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’accordo. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Agenas e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia dell’accordo.
2. Le Parti si impegnano a far sottoscrivere apposite dichiarazioni sulla riservatezza dei dati e sull’assenza di conflitto d’interessi ai soggetti incaricati delle attività del presente Accordo.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito anche “GDPR”) e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato con il d.lgs. n. 101/2018, al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l’esecuzione del presente accordo. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all’esecuzione del presente accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari, secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell’art. 5 del GDPR.
4. Compatibilmente alla natura del presente Accordo e alla tipologia dei dati in relazione alla natura delle Parti, ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all’altra Parte (es. dati anagrafici, dati di contatti, nominativi, indirizzo, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle

attività di cui al presente accordo, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione dell'accordo stesso.

5. Per Agenas, il titolare del trattamento dei dati personali è il legale rappresentante di Agenas e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) di AGENAS è contattabile al seguente indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@agenas.it.

6. Per la Regione Campania, il titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta Regionale della Campania (di seguito, per brevità, "Titolare"), con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81 e il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer), nominato con D.P.G.R.C. n. 62 del 7/6/2023, sono: Dott. Mauro Ferrara, tel. 0817962227 – 5716; mail: dpo@regione.campania.it; pec: dpo@pec.regione.campania.it.

Articolo 14

(Risoluzione delle controversie)

Eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e/o attuazione del presente Accordo dovranno essere composte amichevolmente, salvo, in caso contrario, la risoluzione delle stesse secondo le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 15

(Imposta di bollo)

1. L'imposta di bollo, ai sensi art. 3, lett. a), d.p.r. n. 642/ 1972, come modificato dall'art. 1 della l. n. 296/2006, è assolta mediante contrassegno rilasciato dall'intermediario dell'Agenzia delle Entrate.

2. Nel presente atto, al fine di comprovare l'assolvimento dell'imposta di bollo, si indicano i codici numerici di 14 cifre dei contrassegni utilizzati: n.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali:

Il Presidente

(firmato con firma elettronica qualificata)

Per la Regione Campania

Il Presidente

On. Vincenzo De Luca

(firmato con firma elettronica qualificata)

